

**PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE
ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE**

Presidenza del Consiglio dei Ministri: R. decreto-legge 10 maggio 1943-XXI, n. 407, concernente la proroga del termine della durata dell'occupazione provvisoria dei beni immobili da parte dell'Opera nazionale per i combattenti Pag. 2077

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni: Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi Pag. 2077

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Prezzi e condizioni di vendita dei capperi al sale di produzione 1942 Pag. 2078

Prezzo del sangue cotto destinato all'uso alimentare diretto Pag. 2078

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'educazione nazionale: Variante al concorso per esami a 55 posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale d'ordine (gruppo C) delle Segreterie universitarie Pag. 2078

Ministero delle finanze: Graduatoria del concorso a 235 posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. Pag. 2078

CASA DELLA MAESTÀ DEL RE E IMPERATORE

AVVISO DI CORTE

Il Ministro della Casa della Maestà del RE e IMPERATORE, d'ordine dell'Augusto Sovrano, in data odierna ha comunicato:

al DUCE del Fascismo Capo del Governo,
e alle Eccellenze:
i Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS.ma Annunziata,
i Presidenti del Senato del Regno e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni,
i Ministri Segretari di Stato e gli altri Grandi Ufficiali dello Stato, che l'Altezza Reale la Duchessa di Aosta ha felicemente compiuto il quinto mese di gravidanza.

Roma, addì 14 giugno 1943-XXI
(2049)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 aprile 1943-XXI, n. 455.

Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi ed all'asbestosi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali contemplate dall'art. 3 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, è estesa alla silicosi ed all'asbestosi, sempre che esse siano contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni specificate nella tabella annessa alla presente legge, ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste dall'art. 1 del decreto medesimo.

La tabella predetta può essere modificata o completata con Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni di intesa col Ministro per l'interno, sentiti i competenti organi corporativi.

Art. 2.

Per la silicosi e l'asbestosi, ferma l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni concernenti gli infortuni e le altre malattie professionali, valgono le disposizioni particolari contenute nella presente legge.

Art. 3.

Agli effetti della presente legge per silicosi deve intendersi una fibrosi polmonare complicata o non a tubercolosi polmonare che, provocata da inalazione di polvere di biossido di silicio allo stato libero, si manifesta particolarmente con bronchite ed enfisema e ripercussione sull'apparato circolatorio ed all'esame radiologico con disseminazione diffusa di ombre nodulari miliariformi, confluenti o non.

Art. 4.

Agli effetti della presente legge per asbestosi deve intendersi una fibrosi polmonare che, provocata da inalazione di polvere di amianto, si manifesta particolarmente con presenza negli alveoli, nei bronchioli e nel connettivo interstiziale di « corpuscoli dell'asbestosi » con tracheo-bronchite ed enfisema, ed all'esame radiologico con velatura del campo polmonare o con striature od intrecci reticolari più o meno intensi, maggiormente diffusi alle basi.

Art. 5.

I lavoratori addetti alle lavorazioni di cui all'art. 1 devono sottoporsi, a cura e spese del datore di lavoro, a visita medica al momento dell'assunzione ed a visite successive periodiche nei modi e nei termini stabiliti dalle norme previste dall'art. 16, ferme le disposizioni dell'art. 6 del regolamento generale per l'igiene del lavoro 14 aprile 1927-V, n. 530-809 e le norme del decreto Ministeriale 20 marzo 1929 VII.

Il risultato delle visite mediche periodiche di cui al presente articolo e di quelle di cui all'articolo seguente deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore nei modi e nei termini che saranno stabiliti dalle norme di attuazione previste dall'art. 16. Il lavoratore ha facoltà di chiedere un nuovo accertamento medico a carattere definitivo, da eseguirsi collegialmente da un medico in rappresentanza del lavoratore, da un medico in rappresentanza del datore di lavoro e da un ispettore medico corporativo.

Art. 6.

Indipendentemente dalle visite mediche contemplate dall'art. 5, l'Ispettorato corporativo competente per territorio può, con motivata ordinanza, prescrivere visite di controllo sulla salute dei lavoratori, da eseguirsi nei modi stabiliti dai regolamenti.

I risultati di queste visite, e quelli delle visite di assistenza e periodiche di cui all'art. 5 devono essere annotati, nei modi e termini stabiliti dalle norme di attuazione, e comunicati, in schede personali da intestarsi ad ogni lavoratore, al Casellario centrale infortuni, nonché trascritti, tutte le volte che da essi risulti la necessità dell'abbandono delle lavorazioni pericolose, nei libretti di lavoro di cui alla legge 10 gennaio 1935-XIII, n. 112.

Art. 7.

Le prestazioni assicurative sono dovute:

a) in tutti i casi di silicosi e di asbestosi da cui sia derivata la morte ovvero una inabilità permanente al lavoro superiore al trentatré per cento;

b) in tutti i casi di silicosi e di asbestosi associati a tubercolosi polmonare in fase attiva, anche se iniziale, purché il quadro morboso complessivo sia tale da determinare l'abbandono del lavoro, qualunque sia il grado d'inabilità derivante dalla silicosi od asbestosi.

Art. 8.

Nei casi d'inabilità permanente di cui alla lettera a) dell'art. 7 il lavoratore può, dopo l'accertamento del grado di invalidità, continuare ad attendere alle lavorazioni specificate nella tabella annessa alla presente legge, salvo ogni diritto alle maggiori prestazioni che potessero spettargli nel caso di aggravamento.

Nel caso di cui alla lettera b) dell'articolo predetto il lavoratore, anche nell'ipotesi di parziale riacquisto della capacità lavorativa, deve abbandonare definitivamente ogni lavorazione contemplata nella tabella.

Art. 9.

Gli accertamenti diagnostici sulle condizioni morbose contemplate nella presente legge sono, in ogni caso denunciato, di competenza dell'istituto assicuratore e così pure le cure, salvo quelle a favore del lavoratore affetto da silicosi o da asbestosi associata a tubercolosi attiva, le quali spettano all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, purché sussistano le condizioni stabilite dalla legge per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

Se per l'esecuzione delle cure predette o degli accertamenti diagnostici l'assicurato è obbligato ad astenersi dal lavoro, l'istituto assicuratore gli corrisponde, durante il periodo di astensione, un sussidio giornaliero nella misura corrispondente all'indennità di infortunio per inabilità temporanea assoluta.

Quando per i motivi sopraindicati l'assicurato sia ricoverato in un istituto di cura, egli ha diritto ad un sussidio giornaliero corrispondente all'indennità di cui all'art. 34 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765.

Nei casi di cui ai comma precedenti, qualora l'assicurato sia già titolare di una rendita per inabilità, si applica la disposizione dell'art. 35 del Regio decreto predetto.

Art. 10.

Quando l'assicurato, riscontrato affetto da conseguenze dirette di silicosi od asbestosi con inabilità permanente di qualunque grado purché non superiore all'ottanta per cento, abbandoni per ragioni profilattiche la lavorazione cui attendeva e nella quale ha contratto la malattia o si occupi in altra lavorazione, non prevista nella tabella, l'istituto assicuratore corrisponde per un

periodo di tempo variabile da sei mesi ad un anno ed indipendentemente dalle prestazioni e dalla indennità che possono spettargli per l'accertata riduzione dell'attitudine al lavoro e per le condizioni di famiglia, una rendita di passaggio che può variare da un quarto alla metà della differenza in meno tra il salario che percepiva nella lavorazione cui prima attendeva e quello percepito nella nuova lavorazione. Se poi al momento dell'abbandono della lavorazione pericolosa nelle circostanze predette l'assicurato resta temporaneamente disoccupato, l'istituto assicuratore gli corrisponde, per un periodo di tempo non eccedente centoventi giorni ed indipendentemente dall'indennità di disoccupazione, una rendita di passaggio non superiore ad un terzo e non inferiore ad un quinto del salario che il lavoratore percepiva prima della disoccupazione.

La rendita di passaggio è in ogni caso ridotta in misura tale che, sommata con le indennità spettanti per la riduzione della capacità lavorativa e rispettivamente con il salario relativo alla nuova occupazione o con la indennità di disoccupazione, non superi la retribuzione percepita nella lavorazione nella quale l'assicurato ha contratto la malattia.

La corresponsione della rendita ha inizio con la cessazione del periodo di accertamento o di cura.

Art. 11.

Le disposizioni particolari concernenti le misure di prevenzione e di sicurezza tecniche e profilattiche individuali e collettive e i termini della loro attuazione a seconda della natura e delle modalità delle lavorazioni, sono prescritte dai regolamenti speciali.

Art. 12.

Ferme restando nel resto le disposizioni degli articoli 4 e 5 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, la responsabilità civile del datore di lavoro permane solo quando la silicosi e l'asbestosi siano insorte o si siano aggravate per la violazione delle norme di prevenzione e di sicurezza da emanarsi ai sensi dell'articolo precedente.

La violazione delle misure di prevenzione e di sicurezza tecniche e profilattiche importa a carico del datore di lavoro e del lavoratore, salvo che il fatto costituisca reato più grave, l'applicazione delle pene determinate dalle norme di attuazione.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 13.

I datori di lavoro che effettuano le lavorazioni specificate nella tabella annessa alla presente legge debbono denunciare all'istituto assicuratore, entro un mese dall'entrata in vigore di essa, le lavorazioni predette e, ad integrazione delle notizie fornite ai sensi dell'art. 8 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, comunicare all'istituto medesimo tutti gli elementi e le indicazioni da questo richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio supplementare di assicurazione.

Art. 14.

La presente legge si applica anche ai casi di malattia manifestatisi prima della sua entrata in vigore.

Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge siano pendenti giudizi proposti da lavoratori o

dai loro superstiti contro datori di lavoro per risarcimento o per liquidazione di danni da silicosi o da asbestosi sofferti da lavoratori adibiti a lavorazioni specificate nella tabella annessa alla presente legge, non potrà essere pronunziata condanna del datore di lavoro fuori dei casi in cui, secondo le disposizioni dell'art. 4 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, permane, nonostante l'assicurazione obbligatoria, la responsabilità civile a carico del datore di lavoro.

Questa disposizione non può essere applicata se il datore di lavoro non prova di aver denunciato all'istituto assicuratore il caso relativo alla controversia pendente.

In relazione ai giudizi pendenti all'entrata in vigore della presente legge, che per effetto della disposizione dei comma precedenti non hanno più corso, se il lavoratore è riconosciuto affetto da silicosi o asbestosi, le prestazioni di cui all'art. 7 e seguenti decorrono dal giorno della domanda giudiziale e sono a carico dell'istituto assicuratore.

Le spese di giudizio sono a carico del datore di lavoro, se il lavoratore è riconosciuto affetto da silicosi o asbestosi ai sensi della presente legge; in caso contrario sono compensate. Il giudice davanti al quale pende il procedimento provvede sulle spese con ordinanza non impugnabile, che costituisce titolo esecutivo su ricorso della parte interessata e sentita l'altra parte.

Art. 15.

Non si fa luogo a risarcimento ai sensi della presente legge, salvo le cure mediche, qualora i lavoratori abbiano già ottenuto, con sentenza passata in giudicato od in virtù di transazione, indennizzi in misura non inferiore a quelli in essa previsti.

Gli indennizzi comunque già percetti sono detratti dalla maggiore indennità da corrispondersi per effetto dell'assicurazione obbligatoria disposta dalla presente legge.

Art. 16.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme per l'attuazione della presente legge e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato.

Per le violazioni delle norme della presente legge e delle norme che saranno emanate ai sensi del comma precedente, potrà essere comminata a carico del datore di lavoro la pena dell'ammenda in misura da L. 20 a L. 200 per ogni dipendente nei riguardi del quale sia avvenuta la violazione stessa.

L'importo complessivo dell'ammenda non può in ogni caso superare le L. 10.000.

Art. 17.

Con Regio decreto, da emanarsi su proposta del Ministro per le comunicazioni di intesa coi Ministri per le finanze e per le corporazioni, sarà provveduto a rendere applicabili le norme della presente legge, con le modificazioni e gli adattamenti che saranno ritenuti opportuni, al personale dipendente dalle aziende autonome del Ministero delle comunicazioni di cui al n. 2 dell'art. 48 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, ed a quello addetto a pubblici servizi di trasporto in concessione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TIENGO — ACERBO —
DE MARSIKO — CINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSIKO

Tabella delle lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi e del periodo massimo d'indennizzabilità dalla cessazione del lavoro.

Malattie	Lavorazioni	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro
Silicosi anche associata a tubercolosi	<p>a) Lavori nelle miniere e cave in sotterraneo e nelle gallerie; lavori nelle miniere e cave a cielo aperto con roccia silicea.</p> <p>b) Lavori di fraantumazione, macinazione e manipolazione di roccia silicea, di sabbia quarzifera o di silice e di abrasivi silicei.</p> <p>c) Estrazione, taglio, lavorazione, preparazione, smerigliatura, molatura e adattamento in opera del gres, del granito e degli altri materiali silicei.</p> <p>d) Fabbricazione e lavorazione dei refrattari ed abrasivi contenenti silice libera, della ceramica esclusi i laterizi, e del vetro, limitatamente per quest'ultimo alla preparazione delle materie prime ed alla smerigliatura con materiale siliceo; e preparazione e levigatura delle mole (escluse le operazioni di molatura occasionale, la riparazione e arrotatura, affilatura di utensili ed attrezzi usati nella fabbrica od opificio, a meno che il lavoratore sia adibito principalmente a dette operazioni).</p> <p>e) Lavori delle industrie siderurgiche e metallurgiche e lavori delle industrie meccaniche nei quali si usino o si trattino materiali contenenti silice libera o che comunque esponcano alla inalazione di polveri di silice libera.</p>	10 anni
Asbestosi anche associata a tubercolosi	Estrazione e successive lavorazioni dell'amianto nelle miniere e nelle manifatture, compresa anche la lavorazione del cemento amianto.	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania,
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le corporazioni
TIENGO